


# REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

N. 36627 Rag.

Li 12 novembre 1942-XXI E. F.

**OGGETTO: Bilancio preventivo 1943-XXI.**



AL PRESIDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

FROSINONE

AI PODESTÀ E COMMISSARI PREFETTIZI

PROVINCIA

I criteri generali che debbono presiedere alla formazione del bilancio preventivo per il prossimo esercizio 1943-XXI, permangono sostanzialmente identici a quelli tracciati nella circolare di questa Prefettura 30 settembre 1941 n. 31011 relativa al bilancio del corrente esercizio e che all'uopo richiamo: mi limito pertanto ad accennare ad alcuni concetti essenziali.

Il bilancio dovrà essere *improrogabilmente* deliberato entro il 10 dicembre 1942-XXI ad evitarne la compilazione di ufficio prescritta dall'art. 305 del T. U. della legge comunale e provinciale approvata con R. D. 3 marzo 1934, n. 383 ed a scanso dei provvedimenti disciplinari a carico del segretario e del ragioniere, ove esiste, in caso di ritardo.

Subito dopo trascorso il periodo di pubblicazione dalla deliberazione a sensi dell'art. 306, dovete trasmettere a questa Prefettura il bilancio — in originale e copia — unitamente alla deliberazione di approvazione e alle tabelle prescritte dall'art. 307 circa l'avanzo o disavanzo amministrativo da applicare al bilancio 1943-XXI.

All'uopo ricordo che *l'applicazione del disavanzo*, risultante dalle suddette tabelle, è *obbligatorio*.

Dovete — inoltre — sul preventivo iscrivere, nella colonna apposita, i dati relativi agli accertamenti dell'anno 1941 e compilare — in ogni parte — i quadri e i prospetti statistici che precedono al bilancio stesso.

Ricordo altresì che l'avanzo di amministrazione deve essere integralmente destinato a pareggio del preventivo 1943-XXI *per la sola somma effettivamente disponibile* tenuto conto delle condizioni di esigibilità dei residui attivi per cui essi dovranno servire esclusivamente a spese di carattere straordinario, mentre tanto i residui *attivi* che i *passivi* debbono essere descritti analiticamente in appositi allegati e distinti secondo il grado della loro *esigibilità* o della loro *necessità* alligando l'elenco delle spese straordinarie alle quali è stato destinato l'avanzo di amministrazione previsto, con l'articolo e l'oggetto della spesa.

Compilato con la maggiore diligenza dovete produrre l'elenco analitico dei *debiti fuori bilancio* eventualmente esistenti per modo che da esso e dalla tabella esplicativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione dei precedenti esercizi si abbia la visione completa della situazione finanziaria, in cui trovasi il Comune, per effetto delle gestioni anteriori al 1943.

In tale elenco le spese dovranno essere divise nelle stesse categorie in cui sono divise nel bilancio e, per ogni partita, dovrà indicarsi l'anno dell'impegno, la persona (nome, cognome e qualifica) che ebbe a contrarlo, l'articolo (iscritto nel preventivo 1943) per farvi, eventualmente, fronte.

A questo proposito si fa presente, che, per le spese di una stessa categoria, dovrà, iscriversi un articolo solo e, nell'apposita sede, della parte straordinaria.

L'elenco dovrà chiudersi col riassunto delle varie categorie e con una dichiarazione, firmata, oltrechè dal Capo dell'amministrazione, anche dal segretario e dal ragioniere ove esista, in cui si attesti che, all'infuori delle spese suesposte, non ve ne sono altre.

Le Amministrazioni che non hanno debiti fuori bilancio, dovranno dichiararlo espressamente, con un certificato, firmato come sopra.

Per quanto riguarda la prima parte, il bilancio 1943, deve comprendere solo le vere entrate. Reso impossibile un incremento delle entrate per il blocco dei fitti e delle tariffe dei servizi pubblici, nonché delle aliquote dei tributi, dei quali, con superiore determinazione, è stato vietato qualsiasi inasprimento e bloccate per conseguenza le spese, la iscrizione delle prime, siano esse di natura patrimoniale o riflettano i tributi, vanno fatte con criteri di aderenza alla misura del gettito in passato realizzato, non disgiunte da una rigorosa rivalutazione del loro effettivo rendimento in rapporto alla entità del patrimonio per le rendite, ed alla applicazione delle aliquote di legge per tutte le imposte e tasse e contributi, previo eventuale riaccertamento dei cespiti soggetti.

È appena necessario soggiungere che entro il mese di dicembre prossimo venturo dovete trasmettere direttamente alla locale Intendenza di Finanza i ruoli principali delle imposte e tasse previste in bilancio e nella misura in esso contemplata.

Ad evitare possibili rilievi ripeto altresì, che fino a nuovo ordine gli Enti ausiliari non debbono aumentare per qualsiasi ragione i tributi locali.

Preciso che tale divieto si riferisce alle aliquote di imposte ed alle tariffe, restando quindi esclusi gli accertamenti per tributi sfuggiti alla tassazione.

Avverto pure, che è vietato ai comuni ed alla amministrazione provinciale di valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli stanziamenti fatti in bilancio come pure delle economie per spese fuori bilancio (art. 202 regolamento comunale e provinciale) e ciò allo scopo di assicurare il pareggio della gestione a fine d'esercizio. Le maggiori entrate e le economie sulle previsioni di bilancio, devono restare disponibili per compensare le eventuali minori entrate del bilancio stesso ed assicurare così, a fine di esercizio, la chiusura in pareggio.

Per mettere intanto i comuni e l'amministrazione provinciale in grado di calcolare i limiti della sovrimposta comunico che, con provvedimento legislativo approvato nell'ultima adunanza del Consiglio dei Ministri, sono state determinate le aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni.

In attesa che tale provvedimento sia perfezionato e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, vi informo che per effetto della revisione generale degli estimi dei terreni disposta con R. D. L. 4 aprile 1939-XVII n. 589 mediante l'aggiornamento delle tariffe dei valori-base, nonché l'adozione della nuova espressione monetaria, gli estimi dei terreni risultano notevolmente aumentati, per cui le aliquote delle imposte e delle relative sovrimposte sono state proporzionalmente ridotte.

Contemporaneamente, per rendere meglio sopportabile l'onere tributario sono state eliminate le punte più alte della sovraimposizione comunale e provinciale tanto per i terreni quanto per i fabbricati, prevedendo il trasferimento su altri cespiti tributari dei vincoli costituiti a garanzia di mutui.

Le aliquote delle sovrimposte sono pertanto stabilite nella seguente misura:

### COMUNI

	Terreni	Fabbricati
	per ogni 100 lire di reddito imponibile	
Limite normale . . . . .	L. 5 —	L. 5 —
Eccedenza . . . . .	L. 3 —	L. 5 —
Secondo limite . . . . .	L. 8 —	L. 10 —
Ulteriore eccedenza . . . . .	L. 2 —	L. 2,50
Terzo limite . . . . .	L. 10 —	L. 12,50

### PROVINCIA

	Terreni	Fabbricati
	per ogni 100 lire di reddito imponibile	
Limite normale . . . . .	L. 5 —	L. 10 —
Eccedenza . . . . .	L. 1 —	L. 2,50
Secondo limite . . . . .	L. 6 —	L. 12,50
Ulteriore eccedenza . . . . .	L. 1 —	L. 2,50
Terzo limite . . . . .	L. 7 —	L. 15 —

Il nuovo provvedimento dispone inoltre che, fermo il III° limite delle sovrimposte comunali e provinciale che è in ogni caso assolutamente iusuperabile, gli enti ausiliari non possono ripartire nei ruoli del prossimo anno una tangente superiore a quella legalmente ripartita nei ruoli del 1942.

A differenza del passato, il blocco delle sovrimposte non è limitato a quelle eccedenti il limite normale, ma è esteso anche a quelle contenute entro detto limite.

Naturalmente il reddito imponibile sul quale dev'essere commisurata la sovrimposta è quello risultante dal ruolo di applicazione della normale imposta erariale sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1943-XXI.

Le sovrimposte non eccedenti il limite normale debbono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che sussista rispettivamente il rapporto di uno ad uno, per i comuni e di uno a due, per la provincia.

Le eccedenze al primo limite fino al secondo e le ulteriori eccedenze fino al terzo limite debbono essere applicate mantenendo sempre fermo il rapporto risultante dai limiti precedentemente indicati.

È ovvio che per effetto della proroga del blocco, qualora la ripartizione della tangente di sovrimposta secondo il rapporto stabilito per i vari limiti determinasse una eccedenza in confronto delle sovrimposte terreni e fabbricati, separatamente considerate, legalmente applicate nei ruoli 1942, la ripartizione nei corrispondenti ruoli del 1943, dovrà limitarsi all'ammontare delle sovrimposte dell'anno precedente, prescindendo in tale caso, dall'osservanza della proporzionalità stabilita, in via normale, fra le due sovrimposte.

In altri termini le sovrimposte del prossimo anno dovranno essere contenute tanto entro il nuovo terzo limite, quanto entro la misura applicata nel 1942, considerando cioè separatamente il gettito della sovrimposta terreni e di quella fabbricati e ciò tanto per l'ente provincia quanto per i comuni.

Poichè per effetto dell'applicazione delle nuove aliquote al reddito imponibile i vincoli accesi sulla sovrimposta fondiaria a garanzia dell'ammortamento di mutui o di altre passività potrebbero non trovare capienza nelle sovrimposte, anche se applicate nei limiti massimi, le nuove disposizioni prevedono che in tal caso i comuni e le provincie debbono trasferire i vincoli che eccedono i limiti stessi, sulle imposte di consumo e sugli altri tributi esigibili mediante ruoli nominativi dati in carico all'esattore delle imposte dirette con la procedura speciale privilegiata prevista dal T. U. 17 ottobre 1942 n. 1401 e successive modificazioni.

È previsto infine che, qualora tale trasferimento non possa in tutto od in parte essere attuato, la garanzia sia assunta dallo Stato, con provvedimento da emanarsi dal Ministero per le Finanze di concerto con il Ministero per l'Interno dopo che sia accertata l'impossibilità di altrimenti garantire la parte rimasta scoperta.

La impostazione delle spese in genere e di qualunque natura devono essere ispirate alla più rigida economia e pertanto ad evitare il ripetersi di quanto si è verificato in passato si dispone che nessuna allocazione — dico nessuna allocazione — debba — sotto la personale responsabilità del ministero — essere iscritta nei bilanci degli enti:

a) per opere e forniture straordinarie, o per nuove o maggiori spese di carattere facoltativo, per le quali non sia preventivamente intervenuta la speciale autorizzazione da parte degli organi competenti, da allegarsi in copia ai bilanci medesimi;

b) per disavanzi di gestione di precedenti esercizi o per passività diverse, quando per il loro ripiano non sia stata del pari preventivamente autorizzata l'operazione finanziaria all'uopo occorrente.

È inoltre prescritto che:

a) i bilanci il cui pareggio economico sia stato raggiunto per il 1942 con i cespiti ordinari di pertinenza degli enti, dovranno essere deliberati per il 1943 senza alcuna richiesta di contributo dello Stato.

Per questi enti potrà, in caso di accertata necessità disporsi l'integrazione della maggiore spesa ad essi derivante dalla estensione ai dipendenti degli enti ausiliari dei benefici economici spettanti al personale statale per l'aggiunta di famiglia, e ciò con le modalità a suo tempo prescritte;

b) per i bilanci, invece, il cui pareggio per l'esercizio in corso è stato conseguito con i provvedimenti eccezionali di cui al R.D.L. 21 maggio 1942, n. 521, il fabbisogno per l'esercizio 1943 non dovrà in nessun caso eccedere quello liquidato per il 1942, **maggiorato**:

1) dell'importo dei cespiti straordinari (avanzi di amministrazione, ecc.) eventualmente utilizzati per il pareggio del bilancio 1942;

2) dell'importo delle nuove spese per il servizio di mutui passivi debitamente autorizzati, il cui ammortamento ha inizio col 1943, (comprese le operazioni concretate col Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche per il pareggio dei bilanci del 1942);

3) dell'importo della maggiore spesa, risultante da speciale liquidazione da allegarsi ai bilanci, per il trattamento di famiglia al personale degli enti, anche per la quota afferente al 1942, qualora non sia stato possibile agli enti finanziare con le disponibilità del bilancio del vigente esercizio, e **diminuito**:

1) per gli enti, il pareggio del cui bilancio per l'esercizio 1942 sia stato raggiunto con un mutuo col Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, del contributo dello Stato concesso, in sede di approvazione del bilancio medesimo, a parziale sgravio dell'annualità di ammortamento, e che dovrà formare oggetto di speciale allocazione nella parte straordinaria dell'entrata del bilancio 1943;

2) dell'importo delle quote, eventualmente mantenute nei bilanci 1942, per ammortamento di debiti verso lo Stato per contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali, per i quali nessuna allocazione dovrà effettuarsi sui bilanci del 1943, dovendosi prevedere la proroga per tale esercizio della sospensione delle rate in questione autorizzata per il 1942 con l'art. 5 della legge 30 giugno 1942, n. 681.

3) per i comuni, infine, il cui bilancio per l'esercizio 1942 abbia raggiunto il pareggio economico mediante l'utilizzazione di cespiti di natura straordinaria non ripetibili in tutto o in parte per il 1943, e che non siano in grado di assicurare altrimenti il pareggio del bilancio 1943, la Giunta Provinciale Amministrativa potrà, eventualmente, proporre un contributo eccezionale dello Stato per l'integrazione del fabbisogno strettamente necessario, la cui misura non potrà, in nessun caso, eccedere la quota dei cespiti predetti impiegati per il pareggio economico del bilancio 1942, maggiorata e minorata nei sensi di cui alla precedente lettera b.

La liquidazione — nei sensi suesposti — del fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti per l'esercizio 1943, per la cui integrazione saranno successivamente rese note le determinazioni che verranno adottate dal Ministero dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, dovrà essere messa in evidenza dalle amministrazioni in apposito prospetto da prodursi a corredo dei bilanci, che il Ragioniere capo di questa Prefettura dovrà accertare regolare e munire di visto.

Le spese facoltative, se aventi i caratteri di cui all'art. 312 della legge comunale e provinciale, non potranno comunque eccedere i limiti massimi dell'art. 314 dalla legge medesima.

Da ultimo, dovranno trovare impostazioni nel bilancio tutte le spese le cui obbligazioni derivi da disposizione di legge, da contratti o da impegni comunque regolarmente assunti osservando che per le spese di ospedalità non romane, nell'interesse degli Istituti creditori, i quali, nella generalità dei casi, non sono in grado di consentire dilazioni nei pagamenti ad essi dovuti ed anche per ragioni di regolarità nei riguardi degli stessi comuni debitori, è necessario che le somme arretrate a tale titolo dovute, da deter-

minarsi esattamente, trovino impostazione nella parte straordinaria del bilancio, ove non formino già oggetto di appositi residui passivi.

S'intende che nel corso dell'esercizio finanziario non saranno consentiti storni dagli stanziamenti ad esso relativi e che le previsioni per tale titolo, per le somme non pagate, dovranno essere mantenute nei residui passivi fino a che il debito non venga estinto o trasferito nel bilancio di competenza.

Qualora i comuni non fossero in grado di risolvere altrimenti la situazione debitoria verso gli ospedali, richiamo la vostra attenzione sulla circolare prefettizia n. 20043 div. 2/2 in data 1° agosto 1941-XIX relativa alla concessione — da parte della Cassa Depositi e Prestiti — di mutui destinati esclusivamente al pagamento di ospedalità non romane con invito a non trascurare, in ogni caso, i recuperi, a cui a loro volta, hanno diritto verso gli obbligati.

Le spese di stampati, il cui acquisto deve essere preventivamente autorizzato, dovranno avere un proprio stanziamento distinto da quello per spese di ufficio in genere.

È da raccomandarsi, altresì, la più scrupolosa esattezza nella classificazione delle spese in obbligatorie e facoltative (facendo uso, per quanto possibile, delle diciture stampate del modello di bilancio che si usa) cosa di grande importanza date le particolari limitazioni a cui le seconde sono soggette, eliminando i frequenti errori di impostazione che sono stati rilevati nei bilanci del corrente anno.

Anche l'esattezza dei conteggi, la documentazione e la stessa forma del bilancio dovranno formare oggetto di particolare cura degli uffici comunali e provinciali ad evitare rinvii che si risolvono in un inutile maggiore lavoro e depongono sfavorevolmente sulla diligenza del personale incaricato.

Nel raccomandare nuovamente la sollecita presentazione del bilancio, che dovrà, in ogni modo avvenire non oltre il 10 dicembre p. v., comunico i limiti della sovrimposta fondiaria, con la tangente della medesima, delegata a favore della Cassa DD. e PP. nonché i dati di alcuni contributi ed altre pesi effettive, di carattere obbligatorio, limitatamente alle comunicazioni finora ricevute dagli Enti interessati, avvertendo che quelli mancati dovranno essere desunti dagli atti e documenti della segreteria.

Attendo subito assicurazione dell'adempimento, e non appena deliberato il bilancio 1943, desidero notizia per telegramma.

I L P R E F E T T O

EDGARDO GULOTTA



Al Comune

di

Donato V. D. Comino